

Atto aggiuntivo all'Accordo

TRA

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (c.f. 97231970589 e p. iva 08183101008) con sede legale in Roma, Via della Navicella n. 2/4 in persona del Commissario straordinario Prof. Mario Pezzotti;

E

T.D.M. Tinnirello Distribuzione Merci srl (p. iva 05864310825) con sede legale in Palermo, Viale della Regione Siciliana S.E. n. 8671, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Domenico Tinnirello;

Nel prosieguo, insieme, di seguito indicati congiuntamente come "le Parti"

PREMESSO CHE

- Con Accordo prot. n. 0072632 in data 28.07.2022 allegato al presente Atto e facente parte integrante dello stesso, le Parti hanno inteso regolare, attraverso reciproche concessioni, in via bonaria e stragiudiziale, con il parere positivo dell'Avvocatura distrettuale di Palermo, già difensore del CREA nel giudizio a suo tempo incardinato per il rilascio dei beni locati e contestuale convalida dell'intimazione di finita locazione, gli effetti della scadenza al 31.07.2022 del contratto di locazione a suo tempo sottoscritto;
- Che nel predetto Accordo era stata indicata la data del 31.08.2022 come termine per la riconsegna di un appezzamento di terreno per la cui identificazione si rimanda all'Accordo medesimo e la data del 30.09.2023 come termine massimo per la riconsegna dei restanti beni locati, con riserva di sottoscrivere un eventuale nuovo accordo;
- Che in virtù del predetto Accordo, il CREA ha continuato a corrispondere alla T.D.M. una indennità pari al canone locativo abbattuto del 15% come per legge ed immutato nel suo ammontare fin dalla sottoscrizione dell'originario contratto e fino all'effettivo rilascio;
- Che nel frattempo il CREA si è adoperato per reperire un'immobile idoneo a trasferire la sede e pertanto le attività, i laboratori ed i dipendenti allocati nel sito di proprietà della T.D.M.;
- Che, in ragione di quanto sopra il CREA ha acquistato, mediante la partecipazione a pubblico incanto, un immobile sito in Palermo in Via Michelangelo n. 1542;
- Che ai fini della piena fruibilità di predetto immobile occorre provvedere ad eseguire lavori di ristrutturazione ed adeguamento che rendano la struttura idonea allo svolgimento dell'attività istituzionale;
- Che il CREA quale Ente pubblico è soggetto alle procedure di legge ed ai relativi termini per porre in essere le attività principali e collaterali volte alla realizzazione di tutti gli interventi necessari a rendere la struttura pienamente funzionale dal punto di vista dell'efficienza amministrativa volta al raggiungimento dello scopo istituzionale;
- Che le opere di ristrutturazione e adeguamento saranno affidate, mediante apposita Convenzione, al Provveditorato delle opere pubbliche in funzione di stazione appaltante qualificata nonché di tutte le altre funzioni delegabili in ragione della natura tecnica e specialistica dell'Organismo pubblico e delle previsioni di cui al D.lgs n. 36 del 31.03.2023;
- Che l'attività istituzionale svolta dal CREA presso il Centro di Difesa e Certificazione, attribuita direttamente dalla legge e svolta nei locali identificati nell'Accordo principale

rappresenta un'attività peculiare e strategica, per l'Ente stesso e per l'intero settore sementiero;

- Che l'interruzione e/o la sospensione della suddetta attività di certificazione oltre che ad apportare un nocumento alla dinamica della gestione sia del Centro che dell'Ente potrebbe integrare un'interruzione di pubblico servizio;
- Che occorre, pertanto, garantire che la predetta attività possa essere svolta senza soluzione di continuità;
- Che l'attuale proprietà si è dichiarata disponibile a sottoscrivere un'integrazione dell'Accordo principale posticipando il rilascio delle porzioni immobiliari, improrogabilmente entro e non oltre il 31.12.2024;
- Che a fronte della suddetta posticipazione del termine non mutano le condizioni di ristoro economico stabilite nell'Accordo principale cui si rinvia;

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente Atto aggiuntivo;
2. Il termine massimo di rilascio degli immobili già condotti in locazione, per la parte che ne residua dopo l'avvenuto rilascio dell'appezzamento di terreno di cui all'Accordo principale è improrogabilmente fissato al 31.12.2024 e ciò a prescindere da eventuali prove sperimentali (o comunque coltivazioni di qualsiasi genere o natura e/o attività) a quella data non ancora concluse;
3. Il CREA continuerà a corrispondere alla T.D.M. il ristoro economico di cui all'Accordo principale senza mutamento di patti o condizioni;
4. Resta espressamente convenuto tra le Parti che il CREA, potrà rilasciare le porzioni immobiliari così come identificate nell'Accordo principale, anche prima del termine massimo di rilascio pattuito, senza alcun onere di preavviso, ma previa comunicazione da inviarsi alla T.D.M. senza alcun termine e formalità;
5. Il presente Accordo integra e non sostituisce l'Accordo principale ad eccezione delle clausole incompatibili ed in conflitto ed in nessun caso dovrà essere inteso come novativo del Contratto originale.

Per il CREA
Il Commissario Straordinario
Prof. Mario Pezzotti

Per la T.D.M.
Il legale rappresentante